



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 1/2025

2. GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSISTENZA UMANITARIA ALLA LUCE DELLE ORDINANZE DI MISURE PROVVISORIE NEL CASO SUD AFRICA C. ISRAELE

[*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip \(South Africa v. Israel\), Order on the request of provisional measures, 26 gennaio 2024.*](#)

[*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip \(South Africa v. Israel\), Order on the request of provisional measures, 28 marzo 2024.*](#)

[*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip \(South Africa v. Israel\), Order on the request of provisional measures, order 24 maggio 2024.*](#)

1. Introduzione

Il 29 dicembre 2023, la Repubblica del Sudafrica ha depositato presso la cancelleria della Corte internazionale di giustizia (di seguito, CIG o Corte) un'istanza per l'avvio del procedimento contro lo Stato di Israele, denunciando la violazione di numerose disposizioni della Convenzione per prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 (di seguito, Convenzione sul genocidio) da parte di Israele nella Striscia di Gaza nel corso delle ostilità che sono seguite all'attacco del 7 ottobre 2024 da parte di Hamas e altri gruppi armati organizzati. Contestualmente, lo Stato ricorrente ha formulato una richiesta, ai sensi dell'art. 41 dello [Statuto](#) e degli artt. 73, 74 e 75 [Regolamento di Procedura](#) della Corte, finalizzata all'ottenimento di misure provvisorie intese a prevenire un possibile pregiudizio grave e irreparabile a danno dei diritti tutelati dalla Convenzione. Con [l'ordinanza del 26 gennaio 2024](#), la CIG ha accolto la richiesta del Sudafrica, emettendo sei misure provvisorie nei confronti di Israele. Successivamente, lo Stato ricorrente ha proposto due ulteriori istanze di misure provvisorie e di modifica delle precedenti ordinanze – rispettivamente il [6 marzo](#) ed il [10 maggio 2024](#) – a fronte dell'intensificarsi delle ostilità e dell'aggravarsi della condizione umanitaria della popolazione civile nella Striscia di Gaza, stante altresì la contestazione del mancato rispetto da parte di Israele delle misure anzidette. In accoglimento delle richieste del Sudafrica, la Corte ha emesso ulteriori provvisorie, rispettivamente con [l'ordinanza del 28 marzo 2024](#) e con [l'ordinanza del 24 maggio 2024](#).

Uno degli aspetti maggiormente significativi del contenuto delle ordinanze in esame, poco esplorato in dottrina sinora, attiene alle disposizioni che hanno imposto a Israele di adottare le misure necessarie per consentire e facilitare l'assistenza umanitaria nella Striscia di

Gaza, nel corso delle ostilità. Pur salutando con favore l'attenzione prestata dalla CIG alla tutela della popolazione civile a Gaza, si deve rilevare che le ordinanze in esame presentano alcuni elementi di criticità. In particolare la Corte fornisce un'interpretazione estensiva delle norme internazionali sull'assistenza umanitaria, pur non identificando con chiarezza il quadro giuridico di riferimento delle stesse.

2. I presupposti dell'esercizio della competenza cautelare della Corte

L'analisi si soffermerà dapprima sui requisiti procedurali e sostanziali elaborati dalla Corte al fine di adottare le misure cautelari, ovvero la giurisdizione *prima facie*, la plausibilità dei diritti dei quali si chiede la protezione, l'irreparabile pregiudizio e l'urgenza (K. OELLERS-FRAHM, A. ZIMMERMANN, *Article 41*, in A. ZIMMERMANN *et al.* (ed.), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*³, Oxford, 2019, pp. 1135-1202; G. LE FLOCH, *Requirements for the Issuance of Provisional Measures*, in F. M. PALOMBINO *et al.* (eds.), *Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals*, The Hague, 2021, pp. 19-54).

Il requisito della giurisdizione *prima facie* viene facilmente individuato dalla Corte nella clausola giurisdizionale contenuta nell'art. IX della Convenzione sul genocidio, la quale prevede che «*disputes between contracting parties relating to the interpretation, application or fulfillment of the present convention [...] shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute*». Come osserva la Corte, la Convenzione in oggetto è stata ratificata da entrambe le parti senza l'apposizione di riserve (ordinanza 26 gennaio, par. 18). Sul punto non paiono potersi sollevare dubbi, anche alla luce del recente contenzioso fondato sull'applicazione ed interpretazione della Convenzione sul genocidio (ICJ, *Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (The Gambia V. Myanmar)*, *Order on the Request for the Indication of Provisional Measures*, ICJ Reports 2020; ICJ, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, *Order on the Request of Provisional Measures*, ICJ Reports 2022).

Quanto al presupposto della plausibilità dei diritti dei quali si richiede la protezione in via cautelare (v. L. MAROTTI, *Plausibilità dei diritti e autonomia del regime di responsabilità nella recente giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in tema di misure cautelari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pp. 761-786), la CIG ha ritenuto plausibile, da un lato, il diritto della popolazione palestinese a Gaza, in quanto distinto gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, comprendente circa 2 milioni di persone, di essere protetta da atti di genocidio e da altri atti illeciti proibiti dall'art. XI della Convenzione sul genocidio (ordinanza 26 gennaio, par. 45, 54). Dall'altro lato, la Corte ha ritenuto plausibile il diritto del Sud Africa ad ottenere il rispetto da parte di Israele degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, stante la loro natura di disposizioni *erga omnes partes* (par. 54), giustificando così anche il *locus standi* dello Stato ricorrente.

Quanto al presupposto del legame (*link*) tra le misure richieste e i diritti dei quali si invoca la tutela in via provvisoria ha apoditticamente affermato che «at least some of the provisional measures sought by South Africa are aimed at preserving the plausible rights it asserts on the basis of the Genocide Convention in the present case», senza specificare quali, tra le misure richieste dal ricorrente, integrino il requisito del collegamento e quali ne difettino (ordinanza 26 gennaio 2024, par. 59). Solo nell'ordinanza del 28 marzo 2024 viene indicato un nesso tra gli obblighi imposti dalla Convenzione sul genocidio e le misure cautelari in materia di assistenza umanitaria nei seguenti termini: «[i]n conformity with its obligations under the Genocide Convention, and in view of the worsening conditions of life faced by Palestinians in Gaza, in particular the spread of famine and starvation [...]» (par. 45). Dunque, la Corte sembra aver optato per

un'interpretazione fattuale e causalmente orientata del criterio del legame tra le misure richieste e i diritti in pericolo (per un'ampia discussione sull'interpretazione del requisito del collegamento v. M. ARCARI, *Quali misure cautelari della Corte internazionale di giustizia per il caso Sud Africa c. Israele?*, in *Diritto internazionale e diritti umani*, 2024, pp. 147-163).

In merito al requisito sostanziale del rischio di pregiudizio irreparabile ed urgenza, si deve evidenziare che è attorno a quest'unico parametro che la Corte articola le proprie motivazioni di modifica delle ordinanze cautelari di gennaio e marzo 2024. Nella prima ordinanza del 26 gennaio 2024, la Corte aveva individuato il sussistere del requisito del rischio di danno irreparabile e dell'urgenza nelle modalità di conduzione delle ostilità nella Striscia di Gaza da parte di Israele che avevano causato decine di migliaia di vittime e di feriti, la distruzione delle infrastrutture essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile e un elevatissimo numero di sfollati (par. 70); con ciò cagionando «*the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip*» (par. 72). A fronte di tale valutazione fattuale, la Corte ha ordinato ad Israele, con una formula invero piuttosto vaga, di «*take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip*» (par. 86 (4)). Successivamente, con l'ordinanza del 28 marzo 2024, la Corte ha identificato il requisito del pregiudizio irreparabile ai plausibili diritti delle parti e dell'urgenza nel deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, con specifico riferimento alla «*prolonged and widespread deprivation of food and other basic necessities*» della popolazione civile a Gaza (par. 18). Di conseguenza, ha proseguito la CIG, la carestia non era più un rischio, ma una concreta realtà per la popolazione della Striscia di Gaza, che ha causato un elevato numero di vittime, in particolare tra i bambini (par. 21). In tale sede, la Corte ha specificato che i gravi sviluppi intervenuti nelle circostanze di fatto potevano qualificarsi come mutamento della situazione ai sensi dell'art. 76 delle Regole di Procedura, giustificando la modifica di una parte delle misure adottate dalla Corte con la precedente ordinanza (par. 76). Nella terza ordinanza del 24 maggio 2024, la Corte si è concentrata sul deterioramento della condizione umanitaria nell'area di Rafah, causata dall'evacuazione imposta dalle forze Israeliane ed ulteriormente aggravata dal mancato rispetto da parte di Israele delle misure provvisorie precedentemente imposte a protezione della popolazione civile della Striscia di Gaza (par. 46). Con questa terza ordinanza, la Corte ha infine accolto la richiesta dello Stato ricorrente, sino a quel momento respinta, imponendo - con una formula assai ambigua - il cessate il fuoco nel governatorato di Rafah («*The State of Israel shall [...] immediately halt its military offensive, and any other action in the Rafah Governorate, which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction*» (par. 50, per un'interpretazione restrittiva dell'ordine di cessazione delle operazioni militari v. S. TALMON e la posizione del [governo Israeliano](#); per una lettura ponderata ed orientata al principio di buona fede v. M. GUREGHIAN HALL, *Assessing the Contents of the ICJ's Latest Provisional Measures Order in South Africa v. Israel*, in [EJIL:Talk](#), 6 giugno 2024). Quanto alle disposizioni in materia di assistenza umanitaria, in questo caso, i Giudici dell'Aia si sono limitati ad ordinare il mantenimento dell'apertura del valico di Rafah per fini umanitari, ribadendo la validità delle misure pronunciate con le precedenti ordinanze (par. 57 (2) (b)).

3. Le misure provvisorie in materia di assistenza umanitaria

In questa seconda parte dell'analisi, si cercherà di evidenziare quale sia il contributo fornito dalla Corte all'interpretazione delle norme internazionali in materia di assistenza umanitaria. In particolare, si verificherà se gli ordini provvisori in commento corrispondano

agli obblighi giuridici di Israele derivanti dal diritto internazionale umanitario o se invece la Corte abbia fornito un contributo de iure condendo all'interpretazione delle norme materia di assistenza umanitaria. L'esame si concentrerà su due aspetti principali, la definizione di ciò che debba costituire l'oggetto dell'assistenza umanitaria e gli obblighi di cooperazione internazionale dello Stato tenuto a fornire e a facilitare l'assistenza.

Prima di procedere, si rende necessario un breve cenno al quadro giuridico di riferimento. L'assistenza umanitaria in caso di conflitto armato è disciplinata da un articolato sistema di norme pattizie e consuetudinarie di diritto internazionale umanitario, alle quali debbono aggiungersi le rilevanti disposizioni sui diritti umani, come il diritto alla vita, al cibo e alla salute (F. SCHEWENDIMANN, *The Legal Framework of Humanitarian Access in Armed Conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2011, pp. 993-1008; R. BARBER, *Facilitating Humanitarian Assistance in International Humanitarian and Human Rights Law*, in *International Review of the Red Cross*, 2009, pp. 371-397). Come noto, molte norme di diritto internazionale umanitario - e pertanto anche gli obblighi in materia di assistenza umanitaria - differiscono a seconda di quale sia lo scenario di riferimento, ovvero se si tratti di un conflitto armato di natura internazionale, non internazionale o di una situazione di occupazione militare (D. AKANDE, E.C. GILLARD, *Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict*, 2016).

Si deve sottolineare che la Corte, in via cautelare, non ha ritenuto di dovere individuare quali siano le regole di diritto internazionale umanitario applicabili al conflitto nella Striscia di Gaza. Così facendo, la Corte ha evitato di prendere posizione su due questioni particolarmente contese, la determinazione dello stato di occupazione militare continua di Israele nel territorio di Gaza e la qualificazione del conflitto instauratosi con la risposta militare di Israele ai fatti del 7 ottobre 2023 (*ex multis*, S.S. JABER, I. BANTEKAS, *The Status of Gaza as Occupied Territory under International Law*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2023, pp. 1069-1088). Mentre il contesto fattuale e normativo del conflitto rimane sullo sfondo, la Corte non ha esitato ad ordinare ad Israele di adottare una serie di misure piuttosto specifiche in merito all'assistenza umanitaria. Infatti, la seconda ordinanza del 28 marzo 2024, contiene un'elencazione dei servizi essenziali e dei beni oggetto di assistenza umanitaria che lo Stato ricorrente deve fornire alla popolazione di Gaza, includendovi cibo, acqua, elettricità carburante, riparo, vestiti, il necessario per l'igiene e la pulizia, dispositivi medici e medicinali (par. 51.2(a)). Inoltre, la Corte si è pronunciata anche su alcuni aspetti tecnico-logistici della facilitazione della assistenza umanitaria, prevedendo che Israele debba operare «*in full cooperation with the United Nations*», nonché «*increasing the capacity and number of land crossing points and maintaining them open for as long as necessary*» (*ibid.*). Si noti che questa parte degli ordini di misure provvisorie è stata adottata all'unanimità del collegio giudicante.

Quanto all'oggetto dell'assistenza umanitaria, in situazioni di occupazione militare, la IV Convenzione di Ginevra del 1949 (d'ora in avanti, IV CG) dispone che la Potenza Occupante abbia l'obbligo di garantire alla popolazione civile l'approvvigionamento alimentare e medico (art. 55 IV CG). Questa norma è stata successivamente integrata dall'art. 69 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977 (d'ora in avanti, I PA), facendo rientrare nell'assistenza anche la fornitura di indumenti, lenzuola, mezzi di riparo, altre forniture essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato e oggetti necessari al culto religioso. In caso di conflitto armato internazionale, escluse le situazioni di occupazione militare, l'art. 23 della IV CG stabilisce che tutte le Parti Contraenti debbano consentire il libero passaggio di beni alimentari, forniture mediche ed ospedaliere e oggetti necessari al culto. Inoltre, questa disposizione prevede che debba essere consentito il passaggio

di cibo, vestiti e ricostituenti destinati alle donne incinte, alle puerpere e ai minori di quindici anni. Anche questa norma è stata successivamente arricchita dal disposto dell'art. 70 I PA che richiama espressamente l'art. 69 I PA nell'ampliare le categorie di beni e servizi oggetto di assistenza umanitaria. Infine, nei conflitti armati non internazionali, l'art. 18 del II Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977 (d'ora in avanti, II PA), con una formulazione generica, prevede che debba essere fornita assistenza umanitaria imparziale alla popolazione civile che ne abbia necessità, consistente in beni essenziali per la sopravvivenza come cibo e medicine. In sostanza, l'oggetto dell'assistenza umanitaria può considerarsi il medesimo in situazioni di occupazione e in un conflitto armato internazionale, per effetto dell'entrata in vigore del I PA del 1977. Si noti, tuttavia, che Israele non ha ratificato i due PA, pertanto si dovrebbe ritenere che ad esso siano applicabili solo le disposizioni dell'art. 55 IV CG o dell'art. 23 IV CG, a seconda che Israele venga considerata potenza occupante nel territorio di Gaza o che la situazione si classifichi come conflitto armato internazionale. Nel caso in cui si ritenga che sussista una situazione di conflitto armato non internazionale tra Israele e Hamas, la delimitazione dell'oggetto dell'assistenza umanitaria rimane maggiormente vaga.

La posizione espressa da Israele sul punto consiste nel ritenere applicabili gli obblighi di natura consuetudinaria di fornire e facilitare il passaggio dell'assistenza umanitaria per ciò che attiene ai beni essenziali per la popolazione civile (regola 55, *Access for Humanitarian Relief to Civilians in Need*, [ICRC Customary Database](#)). Tuttavia, a parere di Israele, tutto ciò che eccede i bisogni essenziali della popolazione civile può essere oggetto di divieti e restrizioni. Questa argomentazione è stata avvallata anche dalla Corte Suprema israeliana nel 2008, ritenendo legittima la significativa riduzione della fornitura di carburante ed elettricità a Gaza (Corte Suprema israeliana, *Jaber al-Bassiouni Ahamad et al. v. The Prime Minister and Minister of Defence*, n. HCJ 9132/07, 30 gennaio 2008, par. 22; D. KRETZMER, *The Law of Belligerent Occupation in the Supreme Court of Israel*, in *International Review of the Red Cross*, 2012, pp. 207-236). Questa posizione è stata mantenuta da Israele anche nel corso del recente conflitto, sostenendo che non vi fosse l'obbligo fornire elettricità e carburante alla popolazione di Gaza poiché la diversione di tali beni avrebbe creato un ingiustificato vantaggio militare a Hamas (M. SHARPE, *Humanitarian Access to Gaza*, in [EJIL:Talk!](#), 20 novembre 2023; R.L. LAUTERBACH, *The Law of Relief Action. Is Israel Required to Allow Fuel into Gaza?*, [JustSecurity.org](#), 23 gennaio 2024).

Alla luce della ricostruzione effettuata, è interessante evidenziare il contributo all'interpretazione delle norme che definiscono l'oggetto dell'assistenza umanitaria fornito dalla CIG. Con l'ordinanza del 28 marzo 2024, la Corte ha chiarito che cosa rientri senz'altro tra i beni e servizi essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile, a prescindere da quale sia la qualificazione del conflitto, ricomprendendovi dunque «*food, water, electricity, fuel, shelter, clothing, hygiene and sanitation requirements, as well as medical supplies and medical care [...]*» (ordinanza 28 marzo 2024, par. 51.2(a)).

Un'ultima riflessione si rende necessaria in punto all'ordine di cooperare con le Nazioni Unite nella facilitazione e distribuzione dell'assistenza umanitaria, contenuto nella citata ordinanza del 28 marzo 2024 (par. 45). Ci si domanda se questo obbligo di cooperazione con l'ONU rientri tra i doveri vigenti per lo Stato di Israele o se si tratti di un'ulteriore interpretazione estensiva delle norme sull'assistenza umanitaria effettuata della Corte. La questione riveste particolare attualità alla luce dell'entrata in vigore, il 30 gennaio 2025, della legge israeliana che ha vietato alla *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) di operare nel territorio di Israele, in ragione della presunta complicità di alcuni funzionari e dipendenti dell'agenzia nei sanguinosi fatti del 7 ottobre 2023 (Y. KNELL,

Israel's Looming UNWRA Ban a Catastrophe, UN Palestinian Refugee Agency Warns, in [BBC.com](https://www.bbc.com), 29 gennaio 2025). La complessità del tema e la mancanza di una risposta immediata nell'attuale apparato normativo internazionale è resa evidente dalla nuova richiesta di parere rivolta dall'Assemblea Generale alla CIG nel dicembre 2024, proprio sul tema degli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività dell'ONU e delle relative agenzie nei territori occupati, anche con riferimento alla facilitazione dell'assistenza umanitaria alla popolazione palestinese (UN Doc. A/79/L.28/Rev.1, 12 dicembre 2024).

Nell'attesa che la Corte si pronunci su questo aspetto poco esplorato dell'assistenza umanitaria, si possono svolgere alcune riflessioni preliminari. In primo luogo, si potrebbe ritenere che l'obbligo di cooperare con le Nazioni Unite nella facilitazione e distribuzione dell'assistenza umanitaria debba ricondursi al generale obbligo degli Stati Membri di prestare assistenza all'organizzazione in ogni azione da questa intrapresa, ai sensi dell'art. 2.5 della Carta ONU. Tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente della disposizione in oggetto, il dovere degli Stati di prestare assistenza sussisterebbe solo in relazione all'attività coercitiva delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri del Consiglio di Sicurezza (d'ora in avanti, CdS, cfr. H. AUST, *Article 2(5)*, in B. SIMMA (ed.) *et al.*, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, vol. I, Oxford3, 2012, pp. 235-251). Pertanto, l'art. 2.5 della Carta ONU non parrebbe sufficiente a fondare un obbligo di cooperazione di Israele, in difetto dell'adozione di una risoluzione del CdS che imponga allo Stato di facilitare l'assistenza umanitaria fornita dalle agenzie dell'ONU. Si noti che il CdS è intervenuto in tale ambito durante il conflitto in Siria, ordinando all'allora governo siriano e ai gruppi armati organizzati, coinvolti nel conflitto, di facilitare l'assistenza umanitaria prestata dalle agenzie ONU (cfr. UN Doc. S/RES/2165, 14 luglio 2014, A. ZIMMERMANN, *Humanitarian Assistance and the Security Council*, in *Israel Law Review*, 2017, pp. 3-23).

In secondo luogo, si deve evidenziare che il diritto internazionale umanitario prevede un obbligo di facilitare il coordinamento dell'assistenza umanitaria delle parti contraenti e delle parti belligeranti in alcuni casi. Questo dovere è enunciato dall'art. 70.5 I PA, in caso di conflitto armato internazionale («*The Parties to the conflict and each High Contracting Party concerned shall encourage and facilitate effective international coordination of the relief actions [...]*»). In situazioni di occupazione militare, il dovere di cooperazione internazionale viene in rilievo con riferimento al ruolo delle Potenze Protettrici (art. 61 IV CG, «*The distribution of the relief consignments referred to in the foregoing Articles shall be carried out with the cooperation and under the supervision of the Protecting Powers*»). Nulla si dice invece sugli obblighi di cooperazione nel caso di un conflitto armato non internazionale.

Si può quindi ipotizzare che, pur sussistendo un generale obbligo di cooperazione internazionale delle parti belligeranti, in un conflitto armato internazionale, e della potenza occupante, nella facilitazione e distribuzione dell'assistenza umanitaria, da ciò non discende necessariamente la conseguenza che vi sia un obbligo di cooperare specificamente con le Nazioni Unite e con le relative agenzie. Infatti, uno dei principi cardine dell'assistenza umanitaria è quello del consenso delle parti belligeranti. In forza di tale principio, il diritto internazionale umanitario prevede che le parti interessate stipulino degli accordi tecnici con le organizzazioni umanitarie per regolare gli aspetti operativi dell'ingresso e della distribuzione degli aiuti sul territorio sotto il loro controllo, fermo restando il potere di controllo e ispezione su beni e mezzi; ne è un chiaro esempio lo *Humanitarian Protocol* annesso all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas entrato in vigore il 19 gennaio 2025 (per una prima analisi dei contenuti del protocollo, che non è stato reso pubblico, cfr. [Sari Global](https://www.sariglobal.org), *Post-Ceasefire Humanitarian Pathways in Gaza*, 17 gennaio 2025). Le caratteristiche ed i limiti di questo

consenso sono dibattuti, per ciò che qui rileva, è stato osservato che il consenso non può essere negato o revocato in maniera arbitraria (D. AKANDE, E.C. GILLARD, *Arbitrary Withholding of Consent to Humanitarian Relief Operations in Armed Conflict*, in *Int'L. L. Stud.*, 2016, pp. 483-511). Sebbene il concetto di arbitrarietà debba essere valutato caso per caso, vi è comunanza di vedute sul fatto che il consenso non possa essere negato nel caso in cui il mancato accesso della popolazione all'assistenza umanitaria integri una violazione dei diritti fondamentali o del divieto di affamare la popolazione come metodo di guerra ai sensi degli artt. 54.1 I PA e 14 II PA (cfr. *Institut de droit international, Resolution on Humanitarian Assistance*, Sessione di Bruges, 2003, art. III; BARBER, cit., p. 391). Come noto, affamare la popolazione civile come metodo di combattimento, anche impedendo intenzionalmente l'accesso all'assistenza umanitaria, costituisce altresì la condotta tipica di un crimine di guerra ai sensi dello [Statuto della Corte Penale Internazionale](#) (d'ora in avanti CPI, cfr. art. 8.2(b) (xxv)). Inoltre, il privare intenzionalmente la popolazione civile dell'accesso al cibo e alle cure mediche può integrare la condotta tipica di 'sterminio' come crimine contro l'umanità ai sensi dell'art. 7.2(b) del citato Statuto. Infatti, sulla base di alcuni di questi presupposti, il 24 novembre 2024, la CPI ha spiccato i [mandati d'arresto internazionali](#) nei confronti Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

In conclusione sul punto, l'obbligo imposto ad Israele di cooperazione con le Nazioni Unite potrebbe giustificarsi laddove si dimostri che solo questa organizzazione abbia le capacità di distribuire l'assistenza umanitaria in quella determinata circostanza. Ciò è quanto i membri del Consiglio di Sicurezza ONU hanno sostenuto in merito all'azione di UNWRA nei territori occupati di Gaza, Gerusalemme Est e West Bank, all'indomani dell'approvazione della discussa legge israeliana che vieta ad UNWRA di operare a partire dal 30 gennaio 2025 («no organization can replace or substitute UNRWAs capacity and mandate to serve Palestinian refugees and civilians in urgent need of life-saving humanitarian assistance», UN Doc. SC/15874, 30 ottobre 2024).

Si noti, tuttavia, che di queste argomentazioni non vi è traccia nelle ordinanze in commento. Di talché, l'interpretazione estensiva degli obblighi di cooperazione in materia di assistenza umanitaria, proposta dalla Corte, rimane al momento sprovvista di un adeguato supporto logico-giuridico.

4. Considerazioni conclusive

Il riferimento agli obblighi in tema di assistenza umanitaria rappresenta un precedente assoluto nella giurisprudenza cautelare della Corte, in casi di applicazione della Convenzione sul genocidio (cfr. ICJ, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia And Herzegovina v. Yugoslavia 'Serbia And Montenegro')*, *Order of Provisional Measures*, 8 aprile 1993, ICJ Reports 1993, p. 3 e *Order of Provisional Measures*, 13 settembre, ICJ Reports 1993, p. 325; ICJ, *Gambia v. Myanmar, Order of Provisional Measures*, cit.; ICJ, *Ukraine v. Russian Federation, Order of Provisional Measures*, cit.). Questa scelta interpretativa può essere letta alla luce del fenomeno della cosiddetta 'umanizzazione delle misure provvisorie' in forza della quale la Corte orienterebbe l'esercizio della propria competenza cautelare al sostegno dei bisogni e delle vulnerabilità della persona umana, della popolazione di Gaza nel caso di specie. Tale azione della Corte andrebbe quindi ad inserirsi nel più ampio fenomeno dell'umanizzazione del diritto internazionale (cfr. T. SPARKS, M. SOMOS, *The Humanisation of Provisional Measures?*, in F.M. PALOMBINO et al. (eds.), cit., pp. 77-105). Pur accogliendo positivamente questa impostazione, ci sembra che la Corte avrebbe potuto

conferire maggior vigore allo sforzo di protezione della persona umana, ricorrendo ad un'argomentazione più puntuale, sia in merito ai criteri utilizzati per la pronuncia delle misure provvisore, sia nel percorso argomentativo posto a fondamento dell'interpretazione *de iure condendo* di alcune norme internazionali sull'assistenza umanitaria. Si auspica che l'attesa decisione sul merito della controversia potrà portare luce anche su questi aspetti.

ELEONORA BRANCA